# SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

N. 1969

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'AMBROSIO, FILIPPELLI, SALINI, MANUNZA, MANFREDI, BERGAMO, TUNIS, GUBETTI, BIANCONI, COSSIGA, TAROLLI, MAFFIOLI, SUDANO, MARANO, TREMATERRA, BASILE, RUVOLO, MINARDO, GRECO, SALZANO, NESSA, PONZO, GIRFATTI, NOCCO, IZZO, OGNIBENE, SAMBIN, MELELEO, GENTILE, DANZI e D'IPPOLITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2003

Concessione alle vedove dei grandi invalidi per servizio militare di leva e di carriera, appartenenti a tutte le forze armate e militarizzate, della pari opportunità di usufruire dello stesso trattamento pensionistico concesso alle vedove dei grandi invalidi di guerra

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge si propone di parificare il trattamento economico riservato alle vedove dei grandi invalidi di guerra estendendolo anche alle vedove dei grandi invalidi per servizio militare di leva e di carriera appartenenti a tutte le forze armate e militarizzate.

Con il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, con le leggi 6 ottobre 1986, n. 656, 8 agosto 1991, n. 261, e, per ultimo, con la legge 18 agosto 2000, n. 236, sono stati approvati in tempi diversi miglioramenti economici a favore, esclusivamente, delle vedove dei grandi invalidi di guerra. Sono, inoltre, in corso di approvazione, presso il Parlamento altri disegni di legge che prevedono ulteriori miglioramenti sempre a favore della stessa categoria di persone.

Le vedove dei grandi invalidi per servizio militare di leva o di carriera sono rimaste ancora una volta inspiegabilmente escluse da questi provvedimenti legislativi, usufruendo esclusivamente di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembrre 1973, n. 1092, articolo n. 92, che ha attribuito sia alle vedove dei grandi invalidi per servizio militare di leva che di carriera lo stesso trattamento pensionistico riservato alle vedove dei grandi invalidi di guerra. I miglioramenti giuridici ed

economici introdotti con successivi provvedimenti legislativi non sono stati però estesi anche alle vedove dei grandi invalidi per servizio militare e di carriera.

In particolare la legge n. 656 del 1986, all'articolo 4, ha concesso alle vedove dei
grandi invalidi di guerra un assegno supplementare pari al 50 per cento degli assegni
di superinvalidità, contemplati dalla tabella
E o riferiti alla tabella E allegata al testo
unico di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 915 del 1978, di cui in
vita usufruiva il grande invalido. Alle vedove
dei grandi invalidi per servizio militare di
leva e di carriera, a distanza di 16 anni,
non sono stati ancora concessi questi ultimi
benefici.

Per una questione di giustizia ed in conformità con i principi generali dell'ordinamento giuridico non si possono giustificare, ancora oggi, sperequazioni nei confronti di soggetti che si sono trovati a subire lo stesso destino e le stesse condizioni di vita, dopo la scomparsa del proprio coniuge.

Le vedove dei grandi invalidi per servizio militare di leva e di carriera devono, pertanto, per giustizia ottenere gli stessi diritti concessi alle vedove dei grandi invalidi di guerra. Con l'approvazione del presente disegno di legge verranno definitivamente eliminate le disparità di trattamento ancora esistenti tra le diverse categorie di vedove.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

1. Per la pari opportunità, si concede alle vedove dei grandi invalidi per servizio militare e di carriera, appartenenti a tutte le forze armate e militarizzate, di optare per il trattamento pensionistico riservato alle vedove dei grandi invalidi di guerra, se più favorevole. La domanda per ottenere detto beneficio è indirizzata alle competenti direzioni provinciali del Tesoro.

### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.